

OGGETTO : Indirizzi per la predisposizione di strumenti di regolamentazione delle modalità di insediamento e di rilocalizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio

L'Amministrazione comunale, facendosi interprete delle legittime istanze dei propri cittadini, intende adottare una regolamentazione del proprio territorio per assicurare il corretto insediamento degli impianti di radio base per la telefonia mobile (RDB), rispondendo altresì al mandato che il Consiglio Comunale gli affidò con un Ordine del Giorno votato all'unanimità nel febbraio 2002.

A quella data l'azione del Comune venne condizionata da due elementi di problematicità : da un lato la situazione della strumentazione urbanistica comunale, allora in fase di approvazione, che rendeva complicato e di esito incerto l'innesto di ulteriori procedimenti su di una variante generale del PRG giunta ormai alla fase di controdeduzione alle osservazioni. A ciò si sommava un quadro normativo relativo al tema dell'inquinamento elettromagnetico piuttosto intricato e, per alcuni aspetti, contraddittorio, oltre che in rapida e convulsa evoluzione, tale da consigliare l'attesa dell'esito di controversie sottoposte, come oltre accennato, al giudizio della Corte Costituzionale.

Ad oggi il primo elemento di problematicità può considerarsi superato : infatti la sua pubblicazione per estratto sul BURL dello scorso 5 maggio, il nuovo Piano regolatore generale ha assunto piena efficacia.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, è utile sintetizzare i passaggi fondamentali delle alterne vicende hanno riguardato il tema della protezione dei cittadini dalla esposizione ai campi elettromagnetici, anche al fine di individuare il campo delle competenze comunali, o meglio, gli obiettivi ed i limiti che al suo intervento vengono posti dal quadro legislativo in una "materia" controversa come quella che andiamo a trattare.

Sotto il profilo giuridico, l'intervento del Comune deve fare riferimento al decreto interministeriale n°381 del 1998, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" che disciplinò i limiti di esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico assumendo, è il caso di ricordarlo, parametri inferiori agli standard europei. Quindi intervenne la legge n°36 del 22.2.2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici" che ha ampliato e precisato le disposizioni precedenti, fissando ulteriori soglie di attenzione e delimitando le competenze degli Enti ai vari livelli territoriali.

A completamento del quadro normativo fu emanata dalla Regione Lombardia la legge 1.5.2001 n° 11 e la sua DRG applicativa n° 7351 dell'11.12.2001 che, pur con qualche distinguo, ribadirono la competenza dei comuni nel pianificare la materia entro la cornice normativa disegnata dalla regione, imponendo altresì ai gestori la preventiva (entro il 30.11 di ogni anno precedente) comunicazione a Comuni ed ARPA dei propri piani di sviluppo.

In questo contesto si inserì il D.Lgs 4.9.2002 n°198, contenente "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese", meglio noto come "Decreto Gasparri" : tale provvedimento ammise un drastico snellimento delle procedure per la costruzione degli impianti RDB introducendo un meccanismo di silenzio-assenso. Come noto il decreto è incorso nell'eccezione di incostituzionalità sollevata da sette regioni e da altre numerose ed autorevoli voci, e venne definitivamente dichiarato illegittimo sotto il profilo costituzionale con la sentenza n°303 del 2003 della Suprema Corte.

Potendo quindi abbandonare le questioni sollevate dal "Decreto Gasparri", e dal successivo D.Lgs n°259/03 "Codice delle elettrocomunicazioni" che permise di concludere procedure già avviate sulla base del decaduto D.Lgs 198/02, il quadro di riferimento normativo cui riferirci è quello antecedente ed in particolare all'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n°36 che riconosce ai Comuni la facoltà di <<adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici>>. Tale diritto è altresì ormai sostenuto da ampia giurisprudenza in materia.

Pertanto, in virtù del potere di governo e disciplina del proprio territorio che compete al Comune, si intendono avviare iniziative per assicurare il corretto insediamento degli impianti radio base per la telefonia mobile (RDB), utilizzando gli strumenti di pianificazione urbanistico/edilizia al fine di individuare area/e ritenute inidonee a tale funzione, di certificata pubblica utilità.

Per procedere in tale complesso e articolato processo in un clima di trasparenza e dialogo, è già stato dato avvio a due tavoli di concertazione: con i comitati e la consulta ambiente e territorio del Comune da un lato e con i rappresentanti delle società di telefonia dall'altro. Entrambi gli interlocutori hanno affrontato con responsabilità e affidabilità le consultazioni preliminari, approdando ad una prima condivisione degli obiettivi e del percorso di lavoro delineato dal Comune.

Anche sulla base di questa prima fase di concertazione preliminare, si intendono enunciare alcuni principi fondamentali su cui la regolamentazione poggerà le proprie basi dando corretta ed efficace traduzione del concetto di "obiettivo di qualità" che la legge quadro nazionale, il Decreto Ronchi prima, e la legge regionale 11 maggio 2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" individuano come orizzonte a cui tendere nella pianificazione dei siti.

Sono 5 i principi fondamentali che si pongono quale presupposto ed indirizzo dell'azione amministrativa nelle attività di regolazione delle modalità di insediamento e di rilocalizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul proprio territorio:

1. il *principio di sussidiarietà* (art. 117 e 118 del nuovo testo della Costituzione), che consente al Comune, che i citati articoli individuano come ente di riferimento primario, di svolgere le competenze non esercitate dalla Regione e dallo Stato, sia pure nel rispetto dei limiti e dei principi dell'ordinamento;
2. il *principio della comparazione degli interessi*, in base al quale la disciplina specifica definita a livello comunale deve comunque consentire in concreto l'espletamento del servizio pubblico di telefonia mobile, sia pure subordinandolo alla tutela della salute dei cittadini, per cui nulla vieta al comune di tutelare, tramite la modifica di una normativa in materia urbanistica, alcuni specifici interessi quali, nel caso, l'ambiente in senso lato e quindi anche la salute dei cittadini, essendo comunque tenuto, nel fare ciò, a rispettare la specifica normativa di settore tenendo altresì conto degli interessi in gioco: nel caso in esame, quelli del servizio pubblico di telefonia mobile;
3. il *principio della minimizzazione delle esposizioni* e quindi dei rischi sanitari per la popolazione, visto che risulta consentito al Comune tutelare, tramite la modifica dello strumento regolamentare urbanistico-edilizio, l'interesse alla salute dei cittadini, sia per la peculiare natura urbanistica, sia in quanto la stessa legge quadro 36/01 affida ai Comuni compiti regolamentari finalizzati alla minimizzazione dell'esposizione per i residenti;
4. il *principio della proporzionalità e della logicità degli atti amministrativi*, in base al quale, a fronte di divieti e limiti posti dal Comune per quanto riguarda la localizzazione degli impianti, devono essere comunque indicati dal Comune medesimo dei siti idonei alla localizzazione in numero e in aree tali da permettere la copertura del territorio da parte dei gestori del servizio;
5. il *principio di trasparenza e pubblicizzazione degli atti* connessi ad ogni procedura di installazione di Stazioni Radio Base nei siti prescelti, in base al quale deve essere, in ogni momento, garantita la corretta e costante informazione della popolazione.

Dall'analisi dei punti precedenti risulta evidente che al termine Obiettivo di qualità si intende attribuire un'accezione che non va riferita esclusivamente parametri tecnici, ma si ambisce debba essere un metodo di lavoro condiviso da parte di tutti i soggetti in gioco (gestori, comune, ARPA, regione) al fine di trovare soluzioni atte a localizzare gli impianti in modo tale da mantenere il livello delle emissioni il più basso possibile nel contesto dato e garantendo l'espletamento di un pubblico servizio riconosciuto e tutelato dalla legge.

Ciò premesso, al fine di dare avvio ad un concreto programma di pianificazione del territorio comunale finalizzato a minimizzare i rischi di esposizione della popolazione, a tutelare i valori storici, ambientali e paesaggistici, garantendo altresì il servizio di radiotelefonia mobile sul territorio, ai principi di carattere generale vanno associati i seguenti criteri di indirizzo delle attività tecniche ed amministrative e di valutazione degli eventuali apporti collaborativi da parte dei soggetti interessati:

- a. *rispetto della normativa vigente*, ed in particolare delle indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale Lombarda n°7351 dell'11.12.2001, suddividendo il territorio comunale sulla base dei parametri in essa contenuti e rispettandone le disposizioni minime previste;
- b. *individuazione di localizzazioni territoriali che rispondano agli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, assicurando il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti* prevedendo in, prima istanza, i seguenti criteri operativi:
 - adeguata lontananza dagli edifici e spazi pubblici e/o privati di uso pubblico, destinati a scuole, oratori, case di cura, ospedali, RSA, comunità di recupero e comunque edifici ad elevata socialità, con particolare attenzione per quelli ospitanti soggetti in età pediatrica, laddove si riscontri la presenza di persone continuativa e giornaliera in misura superiore alle 4 ore/gg per

singolo utente, e comunque non all'interno di giardini pubblici o privati di uso pubblico inseriti nel tessuto residenziale;

- tranquillizzante lontananza dai luoghi di permanenza di persone, con particolare riferimento alle residenze;
 - verifica di compatibilità di nuove localizzazioni nei contesti di futura trasformazioni urbana, da operarsi nell'ambito della pianificazione attuativa cui sono sottoposte le più significative aree di nuovo sviluppo insediativo del territorio comunale, da redigersi entro quattro mesi dalla data di approvazione di ciascun rispettivo piano attuativo ;
 - preferenza per aree incluse nel demanio comunale e verifica della possibilità dell'utilizzo di sedimi in uso da parte di enti parapubblici o esercenti di funzioni di interesse generale (es FFSS) che rispondano ai requisiti di cui ai punti precedenti.
- c. *individuazione di localizzazioni territoriali che rispondano agli obiettivi di tutela delle funzioni di pubblico interesse*, garantendo la copertura dell'intero territorio urbanizzato con un segnale soddisfacente ;
- d. *individuazione di una disciplina mirata alla definizione di un armonico inserimento degli impianti nel contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale in cui si collocano, tutelando gli aspetti di qualità e di decoro del contesto* attraverso, ad es. :
- la coniugazione, quanto più possibile, dell'installazione delle antenne con altre funzioni compatibili di pubblica utilità (torri faro, piezometriche, impianti industriali, ecc.);
 - la cura della qualità e l'aspetto formale dei supporti utilizzati nelle aree ritenute di maggiore impatto paesaggistico;
 - il ripristino dei luoghi nel caso di futura dismissione delle antenne o decadenza delle convenzioni ministeriali o locali;
 - la promozione del co-siting, prevedendo l'utilizzo/realizzazione di supporti comuni ai vari gestori, onde limitare il diffondersi di tralicci e manufatti similari sul territorio ;
- e. *tutela del principio di trasparenza e partecipazione del procedimento di formazione degli strumenti di regolamentazione urbanistico-edilizia* del territorio attraverso :
- la valutazione delle aree di ricerca e sviluppo segnalate dai gestori come punto di partenza per l'analisi dei siti da ritenere idonei ;
 - la consultazione allargata dei soggetti interessati.

Lo sviluppo di quest'ultimo criterio ben si coniuga con il procedimento partecipativo alla fase di formazione delle varianti urbanistiche previsto dall'art.3, comma 14, della Legge regionale 5 gennaio 2000, n°1, che si procederà ad attivare quale primo effetto della condivisione degli indirizzi e dei criteri illustrati ai punti precedente da parte del Consiglio Comunale.

OGGETTO: Indirizzi per la predisposizione di strumenti di regolamentazione delle modalità di insediamento e di rilocalizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione allegata quale parte integrante della presente deliberazione;
- Vista la Legge 17 agosto 1942 n° 1150 “ Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Legge 22 febbraio 2001 N° 36 “ Legge quadro sulla protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Vista la Legge Regionale 15 aprile 1975 n° 51 “ Disciplina urbanistica del territorio regionale misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico”, come modificata dalla Legge Regionale 15 gennaio 2001 n° 1 “Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”;
- Vista la Legge Regionale 23 giugno 1997 n° 23 “ Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del Regolamento Edilizio”;
- Vista la Legge Regionale 11 maggio 2001 n°11 “ Norme sulla protezione ambientale dell'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione,
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come da foglio allegato;

DELIBERA

- 1) -Condivide i principi ed approva gli indirizzi formulati nell'allegata relazione ;
- 2) -Da mandato agli Organi esecutivi dell'Amministrazione di procedere agli atti di propria competenza al fine di promuovere la definizione di strumenti di regolamentazione delle modalità di insediamento e di rilocalizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio.

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI, LN, UDEUR. Assente: AN.

ORDINE DEL GIORNO

Si impegna la Giunta a portare a conclusione il procedimento di variante al PRG e di redazione dell'Allegato al R.E. entro 4 mesi dalla attuale delibera di indirizzo.

Il Capogruppo LN: Alessandra Tabacco.

L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI, LN, UDEUR. Assente AN.